



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 16-06-2023

Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 54 comma 4;
- Il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di Protezione Civile” ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
- Le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la Campagna estiva antincendio 2023, del 12 maggio 2023, pubblic. G.U. n. 117 del 20/05/2023;
- La Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- L’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- Il D.L. 8 settembre 2021 n. 120 coordinato con la Legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: ”Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi ed altre misure urgenti di protezione civile” ed in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;
- La Legge Regionale n. 11 del 7 maggio 1996 “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- La Legge Regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
- Il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- Il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- Il D.M. n. 2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 e la delibera di Giunta Regionale n. 341 del 09/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del D.M. n. 2588/2020”;
- Il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2022/2024 con allegati” approvato con D.G.R. n. 302 del 21/06/2022 e pubblicato sul BURC n. 57 del 27/06/2022;
- Il Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della regione Campania,

- valevole dal 15 giugno al 20 settembre 2022;
- La pubblicazione in data 24 maggio 2023 sul sito web della Regione Campania – Lavori Pubblici e Protezione Civile delle “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti”;
 - Le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;
 - il vigente Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) del Parco Nazionale del Vesuvio 2020/2024 , adottato con deliberazione presidenziale n. 13 del 30/04/2024;

CONSIDERTATO CHE:

- L’art. 16, comma 1, del D.lgs. 1/2018 individua il rischio di incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di protezione Civile;

ATTESO CHE:

- Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMA I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla regione (art 182, comma 6-bis, D.lgs. n. 152/2000);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f) Legge Regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli (Art. 75, c.1 e 3, Regolamento regionale tutela del patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c.4, Regolamento regionale tutela del patrimonio forestale n. 3/2017):
 - Usare motori o fornelli che producono faville o brace;
 - Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - Far brillare mine;
 - Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - Gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - Sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boschive fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- DIVIETO di accendere Fuochi d’Artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 Km dalle superfici boscate o pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c. 6, art. 10, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle ferrovie, ad ANAS, alle Società di Gestione dei Servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia (Città Metropolitana) e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo – in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 – alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compreso i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I Gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All’interno delle aeree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché le eventuali disposizioni ulteriori adottate dall’Ente di Gestione.

2. Aree di interfaccia urbano-rurale – Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento – per un raggio di almeno 20 metri – mediante il taglio della vegetazione erbacea arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c. 15 del Regolamento n. 3/2017 e ss.mm.ii..

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri – lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’Obbligo di cui all’art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale n. 3/2017, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all’art. 3, c. 4, lett. a) del D.M. n. 2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla Delibera di G.R. n. 341 del 09/07/2020 recante “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del D.M. n. 2588/2020.

4. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieto di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell’art. 182 c. 6-bis del D.lgs. 152/2006.

Si richiama. Altresì, il Divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all’art. 25, c. 1 lett. f) della legge

Regionale n. 26/2012.

5. **Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e(o) infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aeree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Legge 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del Piano di emergenza antincendio valido anche per le aeree esterne.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il Divieto, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di 100 mt. da essi.

6. **Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica (previa autorizzazione dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio nelle aeree ricadenti all'interno del Parco) dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

7. **Aree agricole e terreni non coltivati su tutto il territorio comunale al di fuori dei confini del Parco Nazionale del Vesuvio**

Ai proprietari e/o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di aree agricole e terreni non coltivati, incolti e abbandonati, sull'intero territorio comunale, al di fuori dei confini del Parco Nazionale del Vesuvio:

- di provvedere, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, stoppie frasche e arbusti, al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si propendono sulla sede o sul ciglio di strade pubbliche nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro;
- Per il periodo **dal 1° giugno e fino al 20 settembre, è fatto divieto:**
 - a) di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria e/o incolti;
 - b) di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc., in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali e ferrate;
 - c) far brillare esplosivi o fuochi di artificio;
 - d) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
 - e) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
 - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercitare attività pirotecnica, nonché, accendere fuochi di artificio se non esplicitamente autorizzati, lanciare razzi e/o mongolfiere di carta volanti dotate di fiamme libere;

- h) il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio di attività agricole, nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, parchi, giardini pubblici o privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali (Art. 182 c. 6 bis del D.lgs. 152/2006);
- i) di non accumulare e/o depositare materiale di risulta incendiabile, di qualunque genere, in aree agricole coltivate e non; nei giardini, nelle aree a verde e non di pertinenza di fabbricati;
- l) il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella presente ordinanza.

VIGILANZA E SANZIONI

8. Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

9. Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati dal punto 1. al punto 6., comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione – per cui non sia già prevista una specifica sanzione – è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.

Mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati al punto 7

- ☒ I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni, che a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili o immobili, per l'inosservanza della presente ordinanza e saranno tenuti a risarcire i danni causati sempreché non costituisca reato penale;
- ☒ in caso di mancata pulizia delle aree e terreni privati, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00; se oltre all'incuria si dovesse accertare anche l'abbandono di rifiuti, si procederà altresì ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- ☒ in caso di mancata rimozione e pulizia di arbusti, siepi e rami che si propendono sulla sede stradale o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, sarà applicata una sanzione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 285/92 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad euro 694,00 – Pagamento ridotto entro 5 giorni € 121,10);
- ☒ Per tutti gli altri divieti ed obblighi non rispettati i trasgressori saranno puniti – sempreché il fatto non costituisca reato – ai sensi dell'art. 7 bis del Dec. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00;
- ☒ Qualora il mancato rispetto degli obblighi sopra riportati generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista, sarà applicata la sanzione penale ai sensi degli artt. 423, 423bis e 449 del Codice Penale;
- ☒ In caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad € 2.000,00 e non superiore ad € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n° 353. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di

un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche. Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne notizia immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comune di Pollena Trocchia: 081/8936758 – 081/8936736 – 081/8936730
- Polizia Locale: 081/8936762 – 081/8936759 – 081/8936726
- Comando Provinciale VV.FF.: 115
- Carabinieri del Parco: 081/7714254 – 081/5741090
- Carabinieri e Polizia di Stato: 112
- Emergenze Ambientali: 1515

DISPONE

- ☒ che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- ☒ che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura – UTG di Napoli, alla Questura di Napoli, Alla Tenenza dei Carabinieri di Cercola, al Commissariato P.S. di San Giorgio a Cremano, Alla Stazione Carabinieri Forestali di San Sebastiano al Vesuvio, Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando di Polizia Locale, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, alla Direzione Provinciale ANAS, alla Direzione Ferrovie EAV, al Consorzio di Bonifica Napoli e Volla, alla Protezione Civile Regione Campania.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Arch. Carlo Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.